



Coordinamento Italiano per la Tutela degli Ambienti Naturali dai Grandi Eventi

coordinamentonograndieventi@gmail.com

www.facebook.com/Coordinamento.CI.TANGE

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA POSTA A TUTELA DELLE AREE NATURALI

Vademecum a supporto dell'azione delle Associazioni

Il 2022 segna la nascita del Coordinamento Italiano Tutela Ambienti Naturali dai Grandi Eventi (acronimo CI – TANGE), che nel corso di questi ultimi due anni ha raccolto attorno a sé un numero sempre crescente di associazioni ambientaliste, per contrastare la deriva dello sfruttamento economico di ecosistemi fragilissimi e delicati attraverso la realizzazione di eventi impattanti quali Jova Beach Party, Beach Arena, Raduni di Motocross, etc. Dalla sua costituzione, il Coordinamento è intervenuto in diversi contesti a supporto delle realtà locali ed oggi, sulla spinta del Convegno CI – TANGE lo scorso 9 marzo nella sede di MAREVIVO a Roma, il gruppo di lavoro sulle normative a tutela delle aree naturali ha redatto questo vademecum per dotare le associazioni impegnate in prima linea contro gli abusi in Natura, di uno strumento cui riferirsi anche grazie al sostegno di esperti tecnici disponibili per approfondimenti e/o chiarimenti di natura scientifica o giuridica.

1. INTRODUZIONE

Il presente documento, basato sulla normativa europea, nazionale e regionale vigente (cap. 3), sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, nonché su documenti ufficiali approvati dal Ministero dell'Ambiente, dall'Arma dei Carabinieri e dalle Capitanerie di Porto (cap. 5), ha la funzione di fornire un supporto operativo e giuridico alle Associazioni aderenti al Coordinamento ed a tutti gli altri soggetti con i quali esso collabora o ha intenzione di collaborare.

In caso di verifica positiva dei presupposti che seguono (cap. 2), in relazione alla preparazione di interventi/eventi il cui svolgimento è previsto in aree naturali o semi-naturali, il presente documento contiene informazioni e riferimenti giuridici di base, utili per richiamare le Autorità competenti (Amministrazioni locali, Autorità di gestione di aree protette e/o di ZSC, Ministero dell'Ambiente, Regioni e/o Province autonome, Carabinieri, Capitanerie di Porto) a rispettare o a far rispettare tutte le pertinenti normative ivi contenute, in assenza del quale rispetto l'intervento/evento è da considerarsi illecito.

Qualora vi fosse già un'autorizzazione degli Enti preposti (Enti di gestione di aree protette, Enti locali, etc.), se questa non tiene conto delle norme vigenti e si pone quindi in contrasto con la legge, il relativo atto amministrativo deve essere considerato potenzialmente illegittimo, va disapplicato e l'intervento/evento deve essere impedito dalle Forze di Polizia, al fine di impedire la commissione dei relativi reati (come previsto dal codice di procedura penale, art. 55).



Coordinamento Italiano per la Tutela degli Ambienti Naturali dai Grandi Eventi

coordinamentonograndieventi@gmail.com
www.facebook.com/Coordinamento.CI.TANGE

2. PRESUPPOSTI

1. Sono presenti specie selvatiche e/o habitat di interesse ecologico? Sono presenti specie selvatiche e/o habitat tutelati a livello sovranazionale dalle Direttive UE Habitat/Uccelli¹ o da Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (CITES, Ramsar, Bonn, Berna)? Sono presenti specie selvatiche tutelate da leggi nazionali o regionali vigenti nell'area?
2. Se SI, qual è il loro stato di conservazione in base all'ultimo Rapporto Nazionale all'UE e qual è il loro stato di minaccia in base ai criteri IUCN? Verificare anche se esistono relazioni scientifiche pregresse, corredate da dati verificabili, protocollate o inviate formalmente all'ente locale competente attestanti il predetto stato di conservazione.
1. L'intervento è idoneo, almeno potenzialmente, a provocare un deterioramento dello stato di conservazione delle specie e/o degli habitat delle quali al punto 1, mettendo quindi in pericolo lo stato dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna?

3. NORMATIVA APPLICABILE (se i presupposti 1 e 3 esistono entrambi)

- a. IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (terreni di proprietà pubblica o privata):
 - Rispetto del DM n. 459/2022 (Criteri ambientali minimi)
- b. NELLE AREE CON VINCOLO PAESAGGISTICO EX LEGE (coste marine e lacustri fino a 300 m dalla battigia, fiumi e loro sponde fino a 150 m, montagne oltre la quota di m 1200 per gli Appennini e le isole e oltre m 1600 per le Alpi, boschi e foreste, aree delle Università/Comunanze agrarie e gravate da usi civici, zone umide, vulcani ed aree archeologiche):
 - Rispetto del DM n. 459/2022 (Criteri ambientali minimi).
 - Autorizzazione paesaggistica (Regione, con eventuale parere vincolante Soprintendenza, se espresso).
- c. NELLE AREE PROTETTE A LIVELLO NAZIONALE O REGIONALE:
 - Rispetto del DM n. 459/2022 (Criteri ambientali minimi).
 - Autorizzazione paesaggistica (Regione, con eventuale parere vincolante Soprintendenza, se espresso).
 - Rispetto della Legge n. 394/91 (Legge quadro aree naturali protette), art. 11, c. 3 e 4 (Misure di salvaguardia).
 - Rispetto dei DM o LR istitutivi delle aree protette (norme di salvaguardia).

¹ Qualora non già nota dai formulari standard delle relative ZSC o da precedenti studi, la presenza di habitat/specie di interesse UE deve essere documentata riferendosi ai relativi Manuali ISPRA/Ministero Ambiente, sulla base di specifiche Relazioni scientifiche redatte da specialisti (<https://reportingdirettivahabitat.isprambiente.it/downloads>).



Coordinamento Italiano per la Tutela degli Ambienti Naturali dai Grandi Eventi

coordinamentonograndieventi@gmail.com

www.facebook.com/Coordinamento.CI.TANGE

- Nulla osta vincolante dell'Autorità di gestione dell'area protetta (possibile solo in caso di vigenza del Piano e del Regolamento dell'area protetta, in assenza di ciò ogni autorizzazione o nulla osta è da ritenersi illegittima).
- d. NELLE AREE di REPERIMENTO DI PARCHI E RISERVE (L. n. 394/1991, art. 34 e 36):
- Rispetto del DM n. 459/2022 (Criteri ambientali minimi).
 - Autorizzazione paesaggistica (Regione, con eventuale parere vincolante Soprintendenza, se espresso).
 - Rispetto della Legge n. 39419/91, art. 6, c. 2, 3 e 4 (Legge quadro aree naturali protette), relativa alle Misure di salvaguardia immediatamente applicabili nelle zone iscritte nelle liste delle aree di reperimento.
- e. NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (ZSC e ZPS) o aree limitrofe, nelle vicinanze o anche nelle aree di influenza per habitat o specie interessate:
- Rispetto del DM n. 459/2022 (Criteri ambientali minimi).
 - Autorizzazione paesaggistica (Regione, con eventuale parere vincolante Soprintendenza, se espresso).
 - Rispetto delle Misure di conservazione sito-specifiche (approvate con DM).
 - Autorizzazione V.Inc.A. (Regione o altro ente da questa delegato).
 - Eventuale parere dell'Ente gestore dell'area protetta nel procedimento di V.Inc.A. (obbligatorio ma non vincolante).
- f. NELLE AREE DI DEMANIO MARITTIMO DELLO STATO:
- Rispetto del DM n. 459/2022 (Criteri ambientali minimi).
 - Autorizzazione paesaggistica (Regione, con eventuale parere vincolante Soprintendenza, se espresso).
 - Rispetto degli artt. 30, 34 e 36 del Codice della Navigazione (sono le Amministrazioni centrali che regolano l'uso del Demanio).
 - Rispetto della L. n. 979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare).
 - Rispetto della L. n. 127/1985 (Ratifica ASPIM/SPAMI Convenzione di Barcellona).
 - Rispetto del Protocollo sulla Gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (ICZM/GIZC), entrato in vigore nel 2010.
 - Rispetto del D.Lgs. n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali) che prevede come "rilievo nazionale i compiti relativi [...] ai valori naturali e ambientali"

4. QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEGLI ILLECITI E SANZIONI

- Mancato rispetto del D.M. n. 459/2022 ("Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di eventi"), emanato



Coordinamento Italiano

per la Tutela degli Ambienti Naturali dai Grandi Eventi

coordinamentonograndieventi@gmail.com

www.facebook.com/Coordinamento.CI.TANGE

in attuazione del Reg. (UE) n. 2020/852 ("tassonomia per la finanza sostenibile", che definisce gli obiettivi ambientali ed il principio del non arrecare danni significativi all'ambiente): c.p., art. 727-bis, 733-bis e 452-quinquies.

- Assenza di autorizzazione paesaggistica: D.lgs. n. 42/2004, art. 181, c. 1 (con le sanzioni della L. n. 47/1985, art. 20).
- Mancato rispetto di quanto disposto dai DM o LR istitutivi delle aree protette e della L. n. 394/1991, art. 11, c. 3 (Misure di salvaguardia): L. n. 394/1991, art. 6, c. 3, art. 11, c. 3 (con le sanzioni di cui all'art. 30, c. 1).
- Assenza del nulla osta dell'Autorità di gestione dell'area protetta: L. n. 394/1991, art. 13, art. 11 c. 3 lett. a) (con le sanzioni di cui all'art. 30, c. 1).
- Mancato rispetto delle Misure di conservazione sito-specifiche: D.lgs. n. 42/2004, art. 181, c. 1 (con le sanzioni della L. n. 47/1985, art. 20).
- Assenza dell'autorizzazione V.Inc.A.: D.lgs. n. 42/2004, art. 181, c. 1 (con le sanzioni della L. n. 47/1985, art. 20).
- Assenza dell'eventuale parere dell'Ente gestore dell'area protetta nel procedimento di V.Inc.A.: D.lgs. n. 42/2004, art. 181, c. 1 (con le sanzioni della L. n. 47/1985, art. 20).

5. FONTI NORMATIVE, GIURISPRUDENZA E DOCUMENTI UFFICIALI

✓ COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*Art. 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. **Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.** La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*

*Art. 41 - L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno **alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.***

*Art. 117 - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; [...] p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; **q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;** r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; **s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.***



Coordinamento Italiano

per la Tutela degli Ambienti Naturali dai Grandi Eventi

coordinamentonograndieventi@gmail.com

www.facebook.com/Coordinamento.CI.TANGE

- ✓ D.M. n. 459/2022 (Criteri ambientali minimi degli eventi pubblici), punto 4.1.10 dell'Allegato tecnico: *"In un'area naturale o semi-naturale, si utilizzano aree esterne alle Aree naturali protette (Parchi Nazionali e Regionali, aree della Rete Natura 2000 così come indicate dal Decreto Presidente della Repubblica n.357 dell' 8 settembre 1997), a zone vulnerabili (come le spiagge o i boschi) e alle aree su cui gravano vincoli di varia natura, inclusi quelli idro-geologico e paesaggistico, prediligendo luoghi e tracciati già battuti e frequentati. Ove sia necessario, invece, il verificarsi di un evento all'interno delle aree tutelate suddette, occorre tenere conto della normativa vigente in campo ambientale, sia a scala nazionale, sia locale, valutando di volta in volta la compatibilità dell'evento previsto con i vincoli e con il quadro ambientale presente nell'area e **dimostrare di aver predisposto tutte le misure di cautela e precauzione che evitano danni all'ecosistema e alla biodiversità nell'area interessata dall'evento attraverso la valutazione della manifestazione nei minimi dettagli insieme al soggetto gestore dell'area vincolata o area vulnerabile.** Per gli eventi e le manifestazioni previsti all'interno o in prossimità dei siti della rete Natura 2000: studio di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto Presidente della Repubblica n. 357 del 1997".*

Commento: la responsabilità di dimostrare la compatibilità dell'evento con opportune e dettagliate valutazioni scientifiche è a carico del soggetto che intende realizzarlo. In mancanza, l'Ente competente ("Stazione appaltante") non può autorizzarlo.

- ✓ Arma dei Carabinieri, Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, C.R.E.A. (a cura del Ten. Col. Bruno Petriccione), 2020 – La tutela degli habitat e delle specie di interesse dell'Unione Europea. Vademecum info-operativo per il personale dei Reparti Carabinieri Biodiversità. 101 pagg. (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7386756>).
- ✓ Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, 3° Reparto, Ufficio 4° CCNA. Nota n. 45458 del 15/04/2021 a tutte le Direzioni Marittime CCAM – Attività di vigilanza e controllo a favore della conservazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico. *"Si chiede a codesti Comandi di voler svolgere opera di sensibilizzazione nei confronti di tutti gli operatori locali, ai fini dell'adozione di adeguate misure di cautela atte a prevenire ogni possibile attività tale da mettere in pericolo l'ambiente marino, le specie protette e i rispettivi habitat, in base alle vigenti direttive unionali, anche in collaborazione con le Amministrazioni locali e le Associazioni ambientaliste. Particolare riguardo dovrà essere rivolto alle zone sensibili e sottoposte a vincoli naturali e paesaggistici, nonché alle aree ricomprese*



Coordinamento Italiano per la Tutela degli Ambienti Naturali dai Grandi Eventi

coordinamentonograndieventi@gmail.com
www.facebook.com/Coordinamento.CI.TANGE

nei siti di interesse comunitario (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) di Rete Natura 2000”.

- ✓ Cass. Penale, Sez. III, sent. n. 25041/2016: *“Il principio di offensività opera in relazione alla attitudine della condotta posta in essere ad arrecare pregiudizio al bene protetto, in quanto la natura di reato di pericolo della violazione non richiede la causazione di un danno (...); l'individuazione della potenzialità lesiva di detti interventi deve essere effettuata mediante una valutazione ex ante, diretta quindi ad accertare non già se vi sia stato un danno al paesaggio ed all'ambiente, bensì se il tipo di intervento fosse astrattamente idoneo a ledere il bene giuridico tutelato”.*
- ✓ Codice penale, art. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette).
- ✓ Codice penale, art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).
- ✓ Codice penale, art. 452-quinquies² (Delitti colposi contro l'ambiente, per fatti dai quali possa derivare soltanto il “pericolo” di una compromissione o di un deterioramento di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna).
- ✓ L. n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette), art. 6, c. 3 (Regolamento del Parco), art. 11 c. 3, art. 13 (interventi eseguiti in violazione degli obblighi prescritti dal Piano del Parco, in assenza del nulla osta dell'Ente Parco), art. 30, c. 1 (sanzioni), art. 34 e 36 (aree di reperimento).
- ✓ D.lgs. n. 42/2004, art. 181, c. 1 (Codice del paesaggio – interventi eseguiti in assenza di autorizzazione)
- ✓ L. n. 47/1985, art. 20 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive – sanzioni).
- ✓ Protocollo (ICZM/GIZC) sulla **Gestione Integrata delle Zone Costiere** del Mediterraneo (*GUUE L 34/19 del 4.2.2009*) entrato in vigore con la Decisione Consiglio dell'Unione europea 13 settembre 2010, n. 2010/631/Ue (*GUUE 23 ottobre 2010 n. L 279*). Approvazione del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo.

² Art. 452-bis c.p. (inquinamento ambientale):

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese e significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.



Coordinamento Italiano per la Tutela degli Ambienti Naturali dai Grandi Eventi

coordinamentonograndieventi@gmail.com

www.facebook.com/Coordinamento.CI.TANGE

- ✓ REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (GU n. 93 del 18-04-1942)
Approvazione del testo definitivo del **Codice della Navigazione**.
- ✓ LEGGE n. 979/1982 (GU n.16 del 18-01-1983 - Suppl. Ordinario). Disposizioni per la difesa del mare.
- ✓ D.Lgs. n. 112/1998. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. n. 59/1997.

Sentenze della Corte di Cassazione n. 46170/2016 e n. 18934/2017:

- ✓ *Definizione di “ecosistema”:* “ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente”
- ✓ *Nozione di “ecosistema”:* si può ritenere sinonimo di “habitat”
- ✓ *Nozione di “compromissione”:* squilibrio funzionale dell’ecosistema (condizione di rischio o pericolo)
- ✓ *Nozione di “deterioramento”:* squilibrio strutturale dell’ecosistema (decadimento del suo stato o della sua qualità)
- ✓ *Nozione di “significativo”:* fatto incisivo e rilevante (esclude fatti di minor rilievo)
- ✓ *Nozione di “misurabile”:* quantitativamente apprezzabile o oggettivamente rilevabile
- ✓ *Non è rilevante l’eventuale reversibilità della compromissione/deterioramento*
- ✓ *Non è rilevante che oggetto della condotta siano specie protette o in via di estinzione*

PROBLEMI:

- Trattandosi di delitto, è necessario dimostrare il dolo (*difficile*); per fatti colposi, si applica il successivo art. 452-quinquies;
- Il comportamento deve essere attuato “abusivamente”, cioè in violazione di una norma, ma anche di semplici prescrizioni amministrative (sent. Corte cassaz. n. 46170 del 03/11/2016 e n. 52436 del 15/11/2017).
- È necessario “misurare” il danno arrecato (*difficile, nel caso di specie o ecosistemi*), ma a questo fine non è necessario “espletare specifici accertamenti tecnici” (sent. Corte cassaz. n. 38732/2018 e n. 10469/2020); se non è possibile documentare il danno effettivo, si applica il successivo art. 452-quinquies.

N. B. Art. 452-quinquies c.p. (delitti colposi contro l’ambiente):

applicabile anche a fatti dai quali possa derivare soltanto il “pericolo” di una compromissione o di un deterioramento di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna (quindi anche in assenza di danno misurabile!). Pene fortemente diminuite, rispetto al 452-bis: reclusione da otto mesi a quattro anni (danno misurabile ma assenza di dolo) o da tre a trentadue mesi (per il solo “pericolo”).



Coordinamento Italiano per la Tutela degli Ambienti Naturali dai Grandi Eventi

coordinamentonograndieventi@gmail.com

www.facebook.com/Coordinamento.CI.TANGE

APPUNTI NORMATIVI

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (GU n.298 del 27-12-1947)

(Ultimo aggiornamento il 07/10/2023)

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. **Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.** La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno **alla salute, all'ambiente**, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; [...] p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; **q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale**; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; **s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.** [...] Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. [...] La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

LEGGE 5 marzo 1985, n. 127 (GU n.89 del 15-04-1985 - Suppl. Ordinario)

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982.

Decisione Consiglio dell'Unione europea 13 settembre 2010, n. 2010/631/Ue (*Guue 23 ottobre 2010 n. L 279*). **Approvazione del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo**

PROTOCOLLO sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (GUCE L 34/19 del 4.2.2009)

Articolo 6 - Principi generali della gestione integrata delle zone costiere. Nell'attuazione del presente protocollo, le parti si attengono ai principi di gestione integrata delle zone costiere di seguito enunciati.



Coordinamento Italiano per la Tutela degli Ambienti Naturali dai Grandi Eventi

coordinamentonograndieventi@gmail.com

www.facebook.com/Coordinamento.CI.TANGE

- a) Occorre prendere in particolare considerazione il patrimonio biologico e le dinamiche e il funzionamento naturali della zona intercotidale, nonché la complementarità e l'interdipendenza della parte marina e di quella terrestre, che costituiscono un'unica entità.
- b) Occorre tener conto in maniera integrata di tutti gli elementi connessi ai sistemi idrologici, geomorfologici, climatici, ecologici, socioeconomici e culturali, in modo da non superare la capacità di carico delle zone costiere e da prevenire gli effetti negativi dei disastri naturali e dello sviluppo.
- c) Occorre applicare l'approccio ecosistemico alla pianificazione e alla gestione delle zone costiere, in modo da assicurarne lo sviluppo sostenibile. [...]
- h) Occorre garantire una distribuzione bilanciata degli usi sull'intera zona costiera, evitando la concentrazione non necessaria e una sovraccrescita urbana.
- i) Occorre effettuare valutazioni preliminari dei rischi associati alle varie attività umane e infrastrutture, in modo da prevenirne e ridurne gli impatti negativi sulle zone costiere.
- j) Occorre prevenire i danni all'ambiente costiero e, qualora essi si verificano, provvedere a un adeguato ripristino.

LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (GU n.292 del 13-12-1991 - Suppl. Ordinario n. 83)

Legge quadro sulle aree protette.

Art. 6 - Misure di salvaguardia

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, **possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia.** [...]
2. **Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3** nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7.
3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, **qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta.** [...]
4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.
5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

Art. 34 - Istituzione di parchi e aree di reperimento

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:
 - a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);
 - b) Gargano;
 - c) Gran Sasso e Monti della Laga;
 - d) Maiella;
 - e) Val Grande;
 - f) Vesuvio.

f-bis) Matese;
f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino



Coordinamento Italiano per la Tutela degli Ambienti Naturali dai Grandi Eventi

coordinamentonograndieventi@gmail.com

www.facebook.com/Coordinamento.CI.TANGE

[...]

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

- a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
- b) Etna;
- c) Monte Bianco;
- d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
- e) Tarvisiano;
- f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);
- g) Partenio;
- h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
- i) Alpi Marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);
- l) Alta Murgia.
- l-bis) costa teatina.

Art. 36 - Aree marine di reperimento

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 nelle seguenti aree:

- a) Isola di Gallinara;
- b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
- c) Secche di Torpaterno;
- d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
- e) Costa degli Infreschi;
- f) Costa di Maratea;
- g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca;
- h) Costa del Monte Conero;
- i) Isola di Pantelleria;
- l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
- m) Acicastello - Le Grotte;
- n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
- o) Capo Spartivento;
- p) Capo Testa - Punta Falcone;
- q) Santa Maria di Castellabate;
- r) Monte di Scauri;
- s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
- t) Parco marino del Piceno;
- u) Isola di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "regno di Nettuno";
- v) Isola di Bergeggi;
- z) Stagnone di Marsala;
- aa) Capo Passero;
- bb) Pantani di Vindicari;
- cc) Isola di San Pietro;
- dd) Isola dell'Asinara;
- ee) Capo Carbonara;
- ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano";



Coordinamento Italiano per la Tutela degli Ambienti Naturali dai Grandi Eventi

coordinamentonograndieventi@gmail.com

www.facebook.com/Coordinamento.CI.TANGE

ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei";
ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco;
ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;
ee-sexies) Capo Milazzo;
ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente.
ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente.

Codice Civile, articolo 822

Art. 822. (Demanio pubblico). Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (GU n.93 del 18-04-1942) Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione.

Art. 28. (Beni del demanio marittimo).

Fanno parte del demanio marittimo:

- a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
- b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
- c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Art. 30. (Uso del demanio marittimo).

L'amministrazione della marina mercantile regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia.

Art. 34. (Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici).

Con provvedimento del ministro per le comunicazioni, su richiesta *dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente*, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale.

Art. 36. (Concessione di beni demaniali).

L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.

LEGGE 31 dicembre 1982, n. 979 (GU n.16 del 18-01-1983 - Suppl. Ordinario) Disposizioni per la difesa del mare.



Coordinamento Italiano per la Tutela degli Ambienti Naturali dai Grandi Eventi

coordinamentonograndieventi@gmail.com

www.facebook.com/Coordinamento.CI.TANGE

Art. 1 - Il Ministro della marina mercantile attua la politica intesa alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare, provvedendo alla formazione, di intesa con le regioni, del piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali. Tale piano, di durata non inferiore al quinquennio, è approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottate le eventuali modifiche e varianti che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione orografica, urbanistica, economica ed ecologica delle coste. Il piano delle coste indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attività in materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, secondo criteri di programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta che si siano determinati.

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (GU n.92 del 21-04-1998 - Suppl. Ordinario n. 77)

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 52. Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.

2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.

Art. 57. Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore

1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempre che la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.

2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 149, comma 6, del presente decreto legislativo.



Coordinamento Italiano per la Tutela degli Ambienti Naturali dai Grandi Eventi

coordinamentonograndieventi@gmail.com

www.facebook.com/Coordinamento.CI.TANGE

ESPERTI AI QUALI RIVOLGERSI

PER SUPPORTO SCIENTIFICO O GIURIDICO

Marco Cervellini	marcocervellini@gmail.com	habitat di interesse UE
Bruno Petriccione	appennino.ecosistema@gmail.com	normativa ambientale (terra)
Fabio Vallarola	fabiovallarola@gmail.com	normativa ambientale (mare)